

TITOLO 1: ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLO SPORT CICLISTICO

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO AVENTI EFFETTO A PARTIRE DAL **01.01.2023**

(Le parti modificate sono evidenziate in rosso)

CAPITOLO 1: TESSERATI

§ 1 Licenze

1.1.033

Ad ogni titolare di licenza viene assegnata la nazionalità sportiva corrispondente alla sua nazionalità, indipendentemente dalla federazione nazionale che rilascia la licenza. La nazionalità sportiva è attribuita al momento del rilascio della prima licenza. Il corridore titolare di più nazionalità deve fare una scelta tra loro al momento della sua prima domanda di licenza.

Al corridore apolide è concessa la nazionalità sportiva del paese del Paese in cui risiede da almeno 5 anni senza interruzione.

Un corridore può essere selezionato per partecipare a un evento ciclistico in cui rappresenta la sua squadra nazionale solo dalla federazione della sua nazionalità sportiva.

Il corridore sarà soggetto ai regolamenti e alla disciplina della federazione nazionale della sua nazionalità in tutte le questioni relative alla selezione nella squadra nazionale.

Il corridore riconosciuto come rifugiato nel suo Paese di residenza (dalle autorità statali competenti o dal UNHCR – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) può scegliere tra la nazionalità sportiva corrispondente alla sua nazionalità o vedersi attribuire la nazionalità sportiva di "rifugiato". Se il corridore sceglie la seconda opzione e si vede così attribuire la nazionalità sportiva di "rifugiato", è autorizzato a partecipare alle prove ciclistiche alle quali partecipano delle squadre nazionali quando la regolamentazione UCI lo preveda (per esempio, nelle regole di partecipazione e/o il sistema di qualificazione).

*(testo modificato al 08.06.00, 01.01.04, 01.10.11, 01.05.14; 1.01.19; 05.02.19; 1.03.22; **1.01.23**)*

1.1.033

bis A. Un corridore può richiedere all'UCI un cambio di nazionalità nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:

- a. se la nazionalità in questione viene persa per qualsiasi motivo, il corridore può scegliere la nazionalità sportiva di un'altra nazionalità di cui è titolare;
- b. se al momento della sua prima richiesta di licenza il corridore era minorenne secondo le leggi della sua nazionalità, lo stesso può scegliere la nazionalità sportiva di un'altra nazionalità di cui è titolare al momento della prima domanda di licenza dopo raggiungimento della maggiore età;
- c. se il corridore possiede un'altra nazionalità senza che le lettere a. o b. siano applicabili, con riserva delle seguenti limitazioni e restrizioni:
 - un cambiamento di nazionalità in applicazione della lettera c. può avvenire solo due volte nella carriera di un corridore;
 - se un corridore ha già rappresentato la sua squadra nazionale in uno dei seguenti eventi: Giochi olimpici, Giochi continentali o regionali, Campionati del Mondo, Campionati Continentali, Coppa del Mondo, indipendentemente dalla categoria (Junior, U23, Élite,

Masters), il corridore non potrà essere selezionato in un'altra squadra nazionale durante la successiva edizione di ciascuno dei Campionati del Mondo e/o continentali (in tutte le discipline e categorie). Questa disposizione si applica a partire dall'annuncio ufficiale del cambio di nazionalità da parte dell'UCI.

Questa restrizione non si applica nel caso di un cambiamento dalla nazionalità sportiva di "rifugiato" alla nazionalità sportiva del Paese di residenza del corridore quando quest'ultimo ha acquistato la nazionalità di detto Paese.

- in caso di un secondo cambiamento di nazionalità ai sensi della lettera c., il corridore non può essere selezionato in un'altra squadra nazionale per partecipare ai Campionati del Mondo e ai Campionati Continentali per le successive due edizioni di ciascuno degli eventi, a partire dall'ufficializzazione del secondo cambio di nazionalità da parte dell'UCI.

Ulteriori restrizioni possono essere applicate per eventi multi-sport in conformità con il con i regolamenti della/e organizzazione/i interessata/e. La determinazione del Paese che un ciclista può rappresentare ai Giochi Olimpici, ai Giochi Continentali ed ai Giochi Paralimpici ed eventuali restrizioni applicabili sono regolamentati dalla Regola 41 della Carta Olimpica e dal suo testo attuativo per i Giochi Olimpici e Continentali, o dal capitolo 3.1 del Manuale del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), per i Giochi Paralimpici.

- d. **Se un corridore è riconosciuto come rifugiato nel suo Paese di residenza, questi può scegliere di vedersi attribuire la nazionalità sportiva di "rifugiato" conformemente all'articolo 1.1.033**

B. Per formalizzare il cambio di nazionalità, il corridore deve inviare all'UCI i seguenti documenti:

- prova della nazionalità scelta (per esempio passaporto o certificato rilasciato da un ministero, un consolato, un'ambasciata o qualsiasi altra autorità competente);
- una dichiarazione formale, datata e firmata, che menzioni la scelta della sua nazionalità e il fatto che lui/lei abbia preso nota di tutte le restrizioni di partecipazione applicabili, se presenti.

Se un corridore desidera che il suo cambio di nazionalità sia effettivo da una data specifica, deve fare domanda all'UCI almeno tre mesi prima della data desiderata.

In caso di cambio di nazionalità sportiva, il corridore conserva i punti individuali acquisiti durante la sua carriera. I punti acquisiti dalla nazione della sua nazionalità precedente sono da quest'ultima conservati.

*(articolo introdotto il 1.03.22; **testo modificato al 1.01.23**)*

CAPITOLO 3: EQUIPAGGIAMENTO

§ 1 Principi

1.3.003

In nessun caso il fatto che un corridore abbia potuto partecipare ad una gara comporta la responsabilità dell'UCI; il controllo dell'equipaggiamento che potrà essere effettuato dai commissari, da un agente incaricato o da un ente dell'UCI è limitato alla conformità dello stesso con le esigenze puramente sportive e tecniche.

Al bisogno il controllo dell'equipaggiamento e del materiale può essere effettuato prima, durante o dopo la corsa su richiesta del presidente del collegio dei commissari, di un agente incaricato o di un ente dell'UCI.

Per questo, i commissari dell'UCI possono requisire il materiale per un controllo ulteriore, se necessario prima, durante o dopo la corsa, sia che il materiale sia stato utilizzato durante la competizione sia non sia stato utilizzato.

Nel caso in cui il materiale sequestrato non sia conforme al Regolamento UCI, l'UCI può conservare questo stesso materiale fino alla fine di un'eventuale procedura disciplinare, se del caso.

Oltre il potere dei commissari di prendere decisioni in materia di equipaggiamento conformemente al Regolamento UCI ed alle tabelle dei fatti di corsa di ogni disciplina, gli agenti designati dall'UCI hanno allo stesso tempo il potere di decidere se un materiale può essere utilizzato in gara oppure no. L'UCI informerà l'organizzatore ed il collegio dei commissari della nomina di tale agente in occasione di una gara.

(testo modificato al 1.01.05; 1.07.10; 1.10.11; 06.02.17; 1.01.23)

1.3.003

ter Al fine di verificare la conformità con i Regolamento UCI del materiale che i corridori e le squadre hanno intenzione di utilizzare in gara, l'UCI può stabilire delle procedure di registrazione specifiche che definiscano le procedure ed i requisiti relativi al materiale da utilizzare.
(articolo introdotto il 1.01.23)

§ 3 Commercializzazione

(§ introdotto il 15.10.18)

1.3.006

Il materiale deve essere di tipologia commercializzata affinché possa essere utilizzata da tutti i praticanti dello sport ciclistico.

Ogni equipaggiamento in fase di sviluppo e non ancora disponibile alla vendita (prototipo) deve essere oggetto di una richiesta di autorizzazione presso l'Unità Materiali dell'UCI prima del suo utilizzo. L'autorizzazione sarà accordata solo per gli equipaggiamenti che si trovino in fase finale di sviluppo e per i quali la commercializzazione inizierà al più tardi entro i 12 mesi successivi al primo utilizzo in gara. Il fabbricante potrà richiedere un'unica proroga dello status di prototipo se ragioni pertinenti lo giustificano.

L'utilizzo di un materiale autorizzato come prototipo nelle prove su pista e/o per il tentativo di una particolare performance (record, record dell'ora o altro) non è autorizzato.

Quando viene istruita una richiesta per l'utilizzo di un materiale che non sia ancora disponibile alla vendita, l'Unità Materiali dell'UCI presterà particolare attenzione alla sicurezza degli equipaggiamenti che le saranno presentati per l'autorizzazione.

L'uso di materiale appositamente progettato per il raggiungimento di una prestazione particolare (record o altro) non è autorizzato.

Fatti salvi i prototipi (materiale non ancora in vendita), il materiale deve essere commercializzato con lo scopo di poter essere utilizzato nell'ambito di una prova ciclistica. Per commercializzazione si intende il fatto che il materiale sia disponibile alla vendita per tutti attraverso un sistema di ordini **diretto e** aperto a tutti (presso i produttori, distributori o rivenditori). Formulato l'ordine, questo deve essere confermato entro 30 giorni ed il prodotto consegnato in un lasso di tempo di ulteriori 90 giorni. Inoltre, il prezzo di vendita deve essere pubblico, non deve rendere di fatto il materiale indisponibile e non deve avere un costo irragionevole in rapporto ai prodotti di categoria simile.

Un materiale che non sia **né** commercialmente disponibile **né** **validamente autorizzato come prototipo al momento della prova**, non può essere utilizzato. L'infrazione a questa regola è sanzionata con la squalifica dei risultati ottenuti utilizzando il materiale e/o un'ammenda da 5.000 a 100.000 CHF.

(testo modificato al 1.11.10; 1.10.11; 1.01.17; 15.10.18; 1.01.23)

Sezione 2: Biciclette

1.3.013

Il becco della sella deve essere posizionato al minimo 5 cm indietro rispetto alla verticale passante per l'asse della pedaliera.

Il becco della sella può essere avanzato fino alla verticale passante per l'asse della pedaliera nella misura in cui ciò sia necessario ~~per ragioni morfologiche; è necessario ricomprendere nella dicitura "ragioni morfologiche" ciò che attiene alla taglia o alla lunghezza degli arti del corridore.~~

Il corridore che, per questi motivi, ritiene di dover utilizzare una bicicletta in cui le distanze in oggetto siano inferiori a quelle indicate deve informare il collegio dei commissari al momento del controllo della bicicletta.

Solo una (1) delle due (2) deroghe seguenti può essere richiesta dal corridore e conseguentemente accordata ~~per ragioni morfologiche~~:

1. Il becco della sella può essere avanzato ~~ad una distanza inferiore~~ a 50 mm
2. Le estensioni ~~fisse~~ del manubrio per una ~~cronometro~~ possono essere ~~adattate avanzate~~, conformemente alle categorie di taglia dei corridori definite all'articolo 1.3.023

Misure (2)



(testo modificato al 1.10.10; 1.02.12; 1.10.12; 23.10.19; 1.01.23)

d) Struttura

1.3.022


Nelle competizioni, escluse quelle previste all'art. 1.3.023, è autorizzato il solo manubrio di tipo classico (vedere schema "struttura 1A"). Il manubrio dovrà situarsi in una zona delimitata come segue: in alto, dalla linea orizzontale passante per il piano d'appoggio orizzontale della sella (B); in basso, dalla ~~linea~~ piano orizzontale passante 100 mm al di sotto della sommità delle ruote (che avranno diametro uguale) (C); posteriormente, dall'asse della colonna di direzione (D); anteriormente ~~dalla verticale~~ piano verticale passante ~~per~~ ad una distanza orizzontale di 100 mm dall'asse della ruota anteriore (A) ~~con una tolleranza di 5 cm~~ (vedere schema "struttura (1a)").

~~La distanza prevista al punto (A) non si applica alla bicicletta del corridore che partecipa ad una prova di velocità su pista (200 metri lanciati, giro lanciato, velocità, velocità a squadre, keirin, 500 metri e kilometro), senza tuttavia superare i 10 cm rispetto alla verticale passante per il centro della ruota anteriore.~~

- La dimensione massima della sezione del manubrio è di 80 mm;
- La dimensione massima della sezione dell'attacco del manubrio è di 80 mm;
- La dimensione massima della sezione di ogni accessorio della forcella è di 10 mm;
- Due triangoli isoscele di compensazione con due lati di 40 mm sono autorizzati alla giunzione tra l'attacco del manubrio ed il manubrio.

I comandi dei freni, fissati sul manubrio, sono formati da due supporti con leve (manopole). Le manopole devono poter essere azionate tirandole a partire dal manubrio. Un prolungamento o un aggancio dei supporti e delle manopole destinato ad altro uso è vietato. E' autorizzato l'accoppiamento di un sistema di comando a distanza dei deragliatori.

Struttura 1(a)



(testo modificato al 1.01.05; 1.02.12; 01.11.14; **1.01.23**)

1.3.023

Per le corse contro il tempo su strada e per le prove di inseguimento individuale, a squadre, 500 metri e Kilometro su pista, ~~un'estensione appendice supplementare~~ fissa (formata da due prolunghe con delle sezioni per ogni mano da impugnare e due ~~poggia gomiti supporti per avambracci~~) potrà essere aggiunta o ~~integrata~~ al sistema di guida ~~del manubrio di tipo tradizionale o manubrio di base~~ (vedere lo schema "STRUTTURA 1B").

~~Il manubrio di tipo tradizionale o il manubrio base deve essere posizionato nella zona definita all'articolo 1.3.022 (A,B,C,D).~~

~~Se le due appendici si uniscono a formare un unico corpo, il limite dimensionale di questa parte è portato ad 1,5 volte la misura secondo l'asse orizzontale, vale a dire ad un massimo di 6 cm.~~

~~La distanza orizzontale standard tra la verticale passante per l'asse della pedaliera (PP) e l'estremità del manubrio fuori tutte delle estensioni fisse del manubrio da cronometro, ivi comprese i comandi o le impugnature fisse non potrà superare il limite fissato a 750 mm, gli altri limiti fissati all'articolo 1.3.022 (B,C,D) restano invariati.~~

~~La differenza di altezza standard tra il punto centrale del supporto dell'avambraccio ed il punto più alto o più basso dell'estensione (accessori compresi) deve essere inferiore a 100 mm.~~

~~Per le prove a cronometro su strada, i comandi o le levette fissati sulle appendici non dovranno superare la distanza di 75 cm.~~

Per le gare su pista e su strada di cui al primo paragrafo, la distanza ~~standard~~ di 750 ~~e~~ mm può essere allungata fino a 850 mm ~~nella misura in cui ciò sia necessario per cause morfologiche. Bisogna considerare come "causa morfologica" tutto quanto attiene alla taglia o alla lunghezza dei segmenti corporei del corridore nel quadro di una deroga basata sulle tre (3) categorie di taglia dei corridori di seguito evidenziate.~~

Categoria 1: Altezza inferiore a 180,0 cm

Per i corridori di altezza inferiore a 180,0 cm, la distanza orizzontale tra i piani verticali passanti per l'asse del movimento centrale e l'estremità delle estensioni fisse del manubrio da cronometro, accessori compresi, può essere di massimo 800 mm.

La differenza di altezza tra il punto centrale del supporto per gli avambracci ed il punto più alto o più basso dell'estensione (accessori compresi) deve essere inferiore a 100 mm.

Categoria 2: Altezza compresa tra 180,0 cm e 189,9 cm

Per i corridori di altezza tra 180,0 cm e 189,9 cm, la distanza orizzontale tra i piani verticali passanti per l'asse del movimento centrale e l'estremità delle estensioni fisse del manubrio da cronometro, accessori compresi, può essere di massimo 830 mm.

La differenza di altezza tra il punto centrale del supporto per gli avambracci ed il punto più alto o più basso dell'estensione (accessori compresi) deve essere inferiore a 120 mm.

I corridori della Categoria 2 devono trasmettere un formulario di richiesta di attestazione della taglia del corridore disponibile sul sito internet dell'UCI.

Categoria 3: Altezza uguale o superiore a 190,0 cm

Per i corridori alti 190,0 cm o più, la distanza orizzontale tra ~~le linee~~ i piani verticali passanti per l'asse del movimento centrale e l'estremità delle ~~appendici~~ estensioni fisse del manubrio da cronometro compresi gli accessori può essere ~~prolungata fino a~~ di massimo 850 mm.

La differenza di altezza tra il punto centrale del supporto per gli avambracci ed il punto più alto o più basso dell'estensione (accessori compresi) deve essere inferiore a 140 mm.

I corridori della Categoria 3 devono trasmettere un formulario di richiesta di attestazione della taglia del corridore disponibile sul sito internet dell'UCI.

Il corridore che, per questi motivi, ~~faccia uso di una deroga in ragione della categoria di taglia del corridore ritenga di dover utilizzare una distanza compresa tra 75 e 80 cm~~ deve informare il collegio dei commissari al momento del controllo della bicicletta. Per maggior chiarezza, le distanze sopra

MEMORANDUM

08.02.21

citare saranno applicate dal collegio dei commissari se la deroga in ragione della categoria di taglia corrispondente non viene comunicata dal corridore.

~~Tra la possibilità di allungare le appendici o di avanzare il becco della sella~~, può essere richiesta ~~per cause morfologiche~~ una sola deroga secondo l'art. 1.3.013.

Inoltre, l'insieme delle ~~estensioni fisse del manubrio da cronometro~~ e dei ~~peggiagomiti~~ supporti per gli ~~avambracci~~ devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:

- I ~~peggiagomiti~~ supporti per gli ~~avambracci~~ devono essere composti da due parti (una per ogni ~~avambraccio~~) e sono autorizzati unicamente se sono presenti anche delle appendici;
- La larghezza massima di ogni ~~supporto per gli avambracci~~ ~~peggia-gomito~~ è di 125 mm ~~em~~;
- La lunghezza massima di ogni ~~supporto per gli avambracci~~ ~~peggia-gomito~~ è di 125 mm ~~em~~;
- La lunghezza minima di ogni supporto per gli avambracci è di 60 mm;
- L'altezza massima di ogni supporto per gli avambracci è di 85 mm;
- L'inclinazione massima di ogni ~~supporto per gli avambracci~~ ~~peggia-gomito~~ (misurata sulla superficie d'appoggio del braccio) è di 15 gradi;
- La dimensione massima della sezione di ogni appendice è di 50 mm;
- Se le due sezioni delle ~~estensioni fisse del manubrio da cronometro~~ sono realizzate da un elemento, la ~~limite dimensionale della~~ dimensione massima della sezione trasversale ~~di questo elemento~~ autorizzata è ~~partata a 1,5 volte il valore sull'asse orizzontale per un massimo di 6-80 mm~~;
- La differenza di altezza tra il punto d'appoggio del gomito (centro del ~~peggia-gomito~~ supporto per gli ~~avambracci~~) ed il punto più elevato o più basso dell'appendice (accessorio compreso) deve essere inferiore a ~~40 em~~ 100 mm.
- La dimensione massima della sezione di ogni accessorio di montaggio è di 80 mm;
- Per le attrezzature integrate, è autorizzato un triangolo isoscele di compensazione avente lati di 40 mm posto alla giunzione tra ogni estensione e l'accessorio di montaggio;
- Due triangoli isosceli di compensazione con lati di 40 mm sono autorizzati alla giunzione tra l'attacco del manubrio ed il manubrio base;
- La dimensione massima della sezione del manubrio base è di 80 mm;
- La dimensione minima della sezione di tutti gli accessori della forcella è di 10 mm;
- La dimensione massima della sezione dell'attacco del manubrio è di 80 mm;

Struttura 1 (b)




(testo modificato al 7.06.00; 1.01.05; 1.04.07; 1.01.09; 1.02.12; 1.10.12; 29.04.14; 15.10.18; 25.06.19; **1.01.23**)

1.3.024

È vietato qualsiasi dispositivo aggiunto o fuso nella massa del mezzo destinato a diminuire o tale da produrre l'effetto di diminuire la resistenza alla penetrazione nell'aria o di accelerare artificialmente la propulsione, come schermi protettivi, fusoliere, carenature o altro.


Struttura 2




MEMORANDUM

08.02.21


Uno schermo protettivo è un elemento fisso che funge da paravento o da tagliavento destinato a proteggere un altro elemento fisso della bicicletta al fine di ridurre la resistenza aerodinamica.



Affusolare consiste nell'allungare o arrotondare un profilo. E' consentito nella misura in cui il rapporto tra la lunghezza (L) ed il diametro (D) non supera **3** le specifiche dimensionali stabilite così come definite agli articoli 1.3.020 (telai), 1.3.022 e 1.3.023 (manubri, manubri base ed estensioni fisse del manubrio da cronometro). ~~Questa regola non si applica al telaio né alle forcelle della bicicletta.~~



Metodo pratico per verificare l'esistenza di una carenatura su una parte mobile come la ruota: dev'essere possibile far passare tra le due strutture una carta rigida del tipo "carta di credito".



La carenatura consiste nell'utilizzare o nel deformare un elemento della bicicletta in modo tale da coprire una parte mobile della bicicletta, come ad esempio le ruote o i pedali.

Deve quindi essere possibile fare passare, tra la struttura fissa e quella mobile, una carta rigida tipo "carta di credito".

(testo modificato al 1.01.17; 1.01.23)

Sezione 3: Indumenti dei corridori

§ 1 Disposizioni generali

1.3.031

1. L'uso del casco di sicurezza rigido è obbligatorio durante le competizioni e gli allenamenti ufficiali in tutte le discipline ad eccezione del ciclismo in sala e del BMX Freestyle Flatland. ~~nelle seguenti discipline: pista, mountain-bike, ciclo-cross, trial, BMX, BMX Freestyle, paraciclismo ed anche nelle manifestazioni del ciclismo per tutti.~~

2. ~~Nelle competizioni su strada, l'uso del casco rigido di sicurezza è obbligatorio. In tutte le discipline interessate indossare Durante gli allenamenti su strada così come nei casi riportati ai paragrafi precedenti l'uso del~~ un casco di sicurezza rigido è raccomandato al di fuori delle competizioni ed allenamenti ufficiali. ~~In ogni caso i corridori debbono sempre conformarsi con le disposizioni legislative in materia.~~

3. Ogni corridore è responsabile di:

- verificare che il proprio casco sia di un modello omologato - secondo le norme di sicurezza ufficiali - e che tale omologazione sia identificabile.


MEMORANDUM

08.02.21

- portare il proprio casco in conformità con le norme di sicurezza al fine di assicurare tutta la protezione che lo stesso può offrire, in particolare indossandolo correttamente sulla testa e bloccandolo per mezzo di un cinturino sottamento correttamente chiuso.
- evitare tutte le manipolazioni che possano ridurre la capacità di protezione del casco e non utilizzare unicamente un casco che abbia subito incidenti o manipolazioni che possano averne ridotto le capacità.
- utilizzare unicamente un casco che non abbia subito alcun incidente o shock;
- utilizzare unicamente un caso che non abbia subito alcuna modifica, o abbia parti aggiunte o rimosse in termini di forma e concezione
- utilizzare solo accessori approvati dal fabbricante dei caschi.

4. Per le discipline Strada e Pista, le dimensioni del casco (compresi gli accessori) non devono superare le seguenti misure:

- La Lunghezza (L) può essere inferiore o uguale a 450 mm;
- La Larghezza (W) può essere inferiore o uguale a 300 mm;
- L'Altezza (H) può essere inferiore o uguale a 210 mm;



Legenda:

1 fronte

2 retro

3 piano mediano verticale longitudinale

4 piano verticale trasversale centrale

(testo modificato al 5.05.03; 1.01.04; 1.08.04; 1.01.05; 1.02.07; 1.07.11; 1.01.15; 1.01.17; 27.03.17; 1.01.23)

§ 7 Maglia di campione nazionale

1.3.069

L'esatto posizionamento degli spazi pubblicitari per tutte le discipline è definito nella brochure "carta grafica maglie UCI" pubblicata sul sito internet dell'UCI.

MEMORANDUM

08.02.21

Prima della sua produzione, il layout (colori, bandiera, disegno) della maglia di campione nazionale riprodotto dall'atleta titolato deve essere approvato dalla federazione nazionale interessata e rispettare le disposizioni dettate da essa stessa. Ogni federazione nazionale deve far registrare presso l'UCI la propria maglia di campione nazionale, per ciascuna disciplina, almeno 21 gg. prima del campionato nazionale della disciplina stessa.

Il titolare della maglia di campione Nazionale avrà la possibilità di armonizzare il colore dei suoi pantaloncini con quelli della maglia di campione nazionale.

Tuttavia, con la preventiva approvazione della propria federazione nazionale, in luogo di indossare la maglia tradizionale di campione nazionale secondo quanto previsto nell' art. 1.3.068, i Campioni Nazionali delle specialità di MTB DHI, MTB 4X, MTB ENDURO e BMX **Racing e Trial** hanno la possibilità di indossare una maglia distintiva di campione nazionale la cui manica sinistra rappresenti la bandiera della nazione dell'atleta. Sulla manica sinistra della maglia di campione nazionale non è permessa alcuna pubblicità.

Al di fuori della manica sinistra, e senza pregiudizio di quanto previsto negli artt. da 1.3.026 a 1.3.034, i rimanenti spazi della maglia (fronte, retro e manica destra) sono lasciati a disposizione dell'atleta per la visibilità dei propri sponsor. Le relative specifiche sono descritte nella brochure "carta grafica maglie UCI" pubblicata sul sito internet dell'UCI.

*(modificato al 1.01.01; 1.01.04; 1.10.10; 1.07.11; 01.01.20; 08.02.21; **1.01.23**)*